

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 22.11.2006  
 MODIFICHE AGLI ARTT. 53 (USO DI STRUMENTI SONORI), 57  
 (DETENZIONE DI CANI E DI ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI) E 140  
 (SANZIONI) DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE" (CC  
 3/2003).**

| Testo vigente   | Testo modificato (modifiche in neretto)   |
|---|---|
| <p>Art. 53 uso di strumenti sonori.<br/>           E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma a mezzo di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.</p> | <p>Art. 53 uso di strumenti sonori.<br/>           E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma a mezzo di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.<br/> <b>E' permessa, previa autorizzazione scritta del Comando di Polizia Locale, unicamente la pubblicità fonica di manifestazioni sportive o di altri eventi patrocinati dal Comune di Breganze. Questa potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni e non dovrà in ogni caso superare i limiti di emissioni sonore previsti dal piano comunale di "zonizzazione acustica" approvato con delibera di C.C: n. 49 del 28.09.2001.</b></p> |
| <p>Art. 57 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni<br/>           E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animaliste non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola, o comunque non in regola con le prescrizioni sanitarie. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al vigente Codice Penale.</p>  | <p>Art. 57 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni<br/>           E' vietata, <b>nel territorio comunale</b>, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animaliste non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola, o comunque non in regola con le prescrizioni sanitarie. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al vigente Codice Penale.</p>   |
| <p>Art. 140 Accertamento delle violazioni e sanzioni<br/>           Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria . quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa, da un minimo e Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo i criteri stabiliti dalla legge 24.11.1981 N°689</p>  | <p>Art. 140 Accertamento delle violazioni e sanzioni<br/>           Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia <b>locale</b> nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria . quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa, da un minimo e Euro <b>25,00</b> ad un massimo di Euro 500,00 secondo i criteri stabiliti dalla legge 24.11.1981 N°689</p>  |